



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

LIBERTÀ PUBBLICHE E SANITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo, 16
00184 Roma
aoo-istat@postacert.istat.it

(Rif. nota prot. SP/503 del 22 settembre 2015)

All. n.1

**Oggetto: Programma statistico nazionale 2014-2016.
Aggiornamento 2016 - Parere**

L'Autorità, con il provvedimento adottato in data 29 ottobre u.s., ha espresso il parere favorevole, con talune condizioni, sullo schema di Programma statistico nazionale 2014-2016 – aggiornamento 2016.

Si trasmette quindi copia del provvedimento collegiale.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Vice Segretario generale
e Direttore del Dipartimento
(dott. Claudio Filippi)





IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il *Codice in materia di protezione dei dati personali*, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);

Visto l'art. 4-bis del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*, Allegato A3 al Codice (di seguito codice di deontologia);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante le *Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica*;

Vista la richiesta di parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2014-2016 Aggiornamento 2016, trasmessa dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito Istat) con nota del 22 settembre 2015, prot. n. SP/503.2015

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

L'Istat, con nota del 22 settembre 2015, ha chiesto al Garante il parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016 (di seguito Psn).

OSSERVA

Il presente parere è reso in riferimento al trattamento di dati personali inseriti per la prima volta nel Psn e alle modifiche apportate ai prospetti identificativi relativi a lavori statistici che comportano il trattamento di dati personali già inclusi nel Psn 2014-2016 e nel relativo Aggiornamento 2015-16, sui quali il Garante ha espresso il parere di competenza

con i provvedimenti del 26 giugno e 18 settembre 2014 (reperibili sul sito internet dell'Autorità, doc. *web* n. 3320710 e n. 3458502).

Lo schema in esame è stato redatto tenendo anche conto di alcune indicazioni fornite dall'Ufficio del Garante nel corso dei numerosi contatti, anche informali, intercorsi con i competenti uffici dell'Istat e finalizzati a garantire la corretta applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Tuttavia, al fine di garantire un'adeguata tutela degli interessati, occorre evidenziare alcune criticità riferibili in parte a taluni lavori contenuti nel Psn che, in considerazione dei loro più recenti sviluppi, presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nonché la loro dignità, e in parte ad aspetti formali delle schede informative dei lavori statistici o alle concrete modalità di realizzazione degli stessi.

1. Sistemi informativi statistici

1.1 Considerazioni generali

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un costante aumento dell'impiego di sistemi informativi statistici nell'ambito dei lavori inseriti nel Psn che, duplicando intere banche dati amministrative e statistiche, raccolgono e conservano informazioni personali relative alla totalità dei cittadini, o rilevanti gruppi di individui.

Attraverso l'utilizzo di dati amministrativi e fonti statistiche in tali sistemi vengono, infatti, ricostruite le connessioni logiche esistenti fra le singole unità, sfruttando i codici d'identificazione univoci delle persone fisiche (codice fiscale) censite nelle diverse banche dati (individui e famiglie con relative caratteristiche socio-demografiche, economiche, occupazionali e di istruzione ecc.), arrivando così a profilare l'intera cittadinanza in relazione ad ogni aspetto della vita quotidiana in prospettiva diacronica, ivi compresa la relativa posizione geografica.

Si assiste, inoltre, a sempre più frequenti tentativi di utilizzare per finalità amministrative i dati raccolti per finalità statistiche in contrasto con quanto previsto dal Codice e dalla normativa europea e internazionale al riguardo, come, ad esempio, nel c.d. redditometro (cfr. parere del Garante 21 novembre 2013, doc. *web* n. 2765110) e nella revisione anagrafica a seguito del censimento permanente (cfr. parere del Garante del 15 ottobre 2015 sullo schema di d.P.C.M. in materia di censimento della popolazione e delle abitazioni e di Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, ANNCSU).

I sistemi informativi esaminati prevedono, altresì, la conservazione delle informazioni in "forma personale", corredate degli identificativi diretti.

Tuttavia, occorre ribadire che la costituzione di un sistema informativo rappresenta una delle ipotesi in cui è consentita la conservazione di dati identificativi anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati (cfr. art. 11 del codice di deontologia), ma come più volte evidenziato dal Garante (pareri del 24 settembre 2009, 10 giugno 2010 e 19 giugno 2014 (rispettivamente doc. *web* n. 1657731, n. 1734415 e n. 3320710), di regola, una volta realizzato il sistema informativo

statistico tali dati non possono essere ulteriormente conservati, anche in ossequio al predetto principio di necessità. Infatti, dopo la costituzione di un sistema informativo l'ulteriore conservazione di dati identificativi deve costituire un'eccezione rispetto alla regola generale, attentamente ponderata da parte del titolare e deve risultare "essenziale e adeguatamente documentata per le finalità perseguite" (cfr. art. 11, comma 1 del codice di deontologia).

1.2 Il Sistema Integrato dei Microdati – IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (Sim)

I predetti rilievi critici sono riferibili, in particolare, al Sim (inserito per la prima volta nel Psn 2011- 2013 come "registro statistico nazionale degli individui"), un sistema informativo in cui nel corso degli anni l'Istat ha fatto confluire circa 60 archivi di fonte amministrativa, per circa 500 milioni di record all'anno (cfr. Linee strategiche del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, metodi, tecniche e organizzazione, Istat, 2014, reperibile all'indirizzo Internet http://www.istat.it/it/files/2014/11/Cens_Perm_pop.pdf) e che l'Istituto vorrebbe ampliare nel Psn in esame aggiungendo ulteriori banche dati, come indicato nella nuova scheda relativa al Sim (in particolare, casellario dei pensionati, Base dati anagrafica dell'Anagrafe Tributaria, Banca dati lavoratori interinali e parasubordinati, Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, Anagrafe nazionale degli studenti Universitari, Anagrafe degli studenti, Contratti di locazione, Parco autoveicoli circolanti, Archivio dei numeri di telefonia fissa privati, a cui l'Istat vorrebbe aggiungere, tra il resto: Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti, Tessere Sanitarie, Archivio delle certificazioni telematiche delle malattie, Archivio degli esiti degli esami di passaggio dei cicli scolastici, Anagrafe virtuale statistica, Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi dell'occupazione).

Presso un unico archivio vengono quindi concentrati dati inerenti ad ogni aspetto dello sviluppo della vita degli interessati (demografici, sociali, fiscali, lavorativi e sanitari oltre che informazioni sulla loro appartenenza a famiglie, spostamenti), in cui l'individuo rileva nella doppia veste di soggetto dichiarante (in quanto legato da relazioni di titolarità o partecipazione in unità economica) e di soggetto dichiarato (ad esempio, lavoratore, studente, pensionato).

Ogni individuo viene, altresì, profilato attraverso tecniche di *linkage* e di georeferenziazione degli indirizzi, utilizzando luoghi di dimora abituali e domicilio, unità frequentate come luogo di lavoro, di studio, di abitazione e di cura, legami tra individui, luoghi, enti e istituzioni (ad esempio, scuola come docente o alunno, rapporti contrattuali tra locatore e conduttore, luogo di fruizione di prestazione farmaceutiche o diagnostiche o di periodi di malattia) e anche le informazioni che saranno contenute nell'istituendo ANNCSU (cfr. le predette Linee strategiche dell'Istat).

A ciò si aggiunga che nel Sim vengono conservati i dati identificativi diretti degli interessati, che non vengono cancellati dopo la raccolta. Il Sim, infatti, non è realizzato per produrre un risultato statistico autonomo ma viene utilizzato dall'Istat quale archivio intermedio per la realizzazione di numerosi lavori statistici (tra i quali rilevano, in

particolare, altri sistemi informativi, c.d. *repository* e il c.d. censimento permanente, cfr. punto 2. del presente parere), poiché, profilando l'intera popolazione, permette di selezionare campioni ragionati, caratterizzati da unità campionarie già ampiamente corredate di informazioni personali (cfr. ad esempio, *IST-02661 Popolazioni che usano un territorio e loro mobilità*).

Seppur utile per la riduzione dei costi e del c.d. fastidio statistico, la conservazione degli identificativi diretti attraverso nuove acquisizioni di dati da fonti amministrative e statistiche, determina la schedatura permanente di ogni individuo nel tempo e nello spazio, conducendo ad un costante incremento delle informazioni disponibili e all'esponenziale aumento del rischio di reidentificazione degli interessati in relazione a dati in principio aggregati o anonimi (ad esempio, i c.d. *big data*, cfr. anche il Parere 05/2014 sulle tecniche di anonimizzazione del Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati, reperibile all'indirizzo Internet http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_it.pdf).

1.3 IST-02667 Sistema informativo sulla violenza e sulla tratta

Con riferimento al trattamento di dati sensibili e giudiziari nell'ambito di tali sistemi informativi statistici, nel Psn in esame rileva, in particolare, l'implementazione da parte dell'Istat del sistema sulla violenza e sulla tratta, che integra fonti diverse per lo studio delle variabili che riguardano l'analisi delle violenze subite, i servizi utilizzati, i servizi offerti dai centri antiviolenza e delle strutture socio sanitarie, il lavoro di presa in carico della donna, il percorso di uscita delle vittime della violenza e della tratta.

A tal fine, sono utilizzate dall'Istat informazioni ricavate collegando circa 10 basi dati (combinando lavori statistici e fonti amministrative) contenenti per lo più dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale e dati giudiziari anche di minori con dati identificativi diretti, tra cui, indagini *IST-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne* e *IST-02668 Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta*, rilevazioni sulle denunce e sulle condanne (*IST-00306*, *IST-00131*, *IST-01002*), *SAL-00018 Schede di dimissione ospedaliera* e *IST-00095 Indagine sui decessi e cause di morte*, nonché l'Archivio del numero telefonico 1522 della Presidenza del Consiglio per le vittime di violenza e il Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogato nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza (Sistema EMUR) del Ministero della Salute.

1.4 IST-02264 Base integrata di microdati statistici per l'analisi dell'occupazione

Nel Psn in esame è stabilito che il *repository IST-02264 Base integrata di microdati statistici per l'analisi dell'occupazione*, basato sull'integrazione di archivi amministrativi e statistici di tipo LEED (Linked Employer Employee Database) in cui sono presenti le informazioni sulle imprese (datore di lavoro) e gli individui visti come lavoratori ricavate da 18 basi dati amministrative e statistiche, sia integrato con l'acquisizione dell'archivio Uniemens dell'Inps, contenente anche dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e dati giudiziari.

In particolare, è previsto che vengano conservati i dati identificativi diretti per la costituzione di archivi delle unità statistiche (*IST-02634 Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione*, che integra la base di microdati in esame con il Sim e il *Registro delle imprese e delle unità locali Asia*, IST-02447) e viene dichiarato dall'Istat che risulta impossibile conservare gli identificativi diretti degli interessati separatamente dagli altri dati personali "per le particolari caratteristiche del processo da realizzare e la elevata dimensione delle fonti di dati da utilizzare, la separazione dei dati identificativi dai dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente dispendiosi. Pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di protezione all'accesso dei dati delle fonti stesse".

Al riguardo, oltre a quanto già osservato nel paragrafo 1.1., come più volte evidenziato dal Garante nei pareri sui precedenti Psn (cfr. da ultimo, con riferimento ai *repository*, parere del 26 giugno 2014, citato), occorre ribadire che "il Codice in materia di protezione dei dati personali dispone che i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri e banche dati siano resi momentaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi, permettendo l'identificazione degli interessati solo in caso di necessità. Il Codice, dispone, inoltre, che i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale siano conservati separatamente da altri dati personali che non richiedono il loro utilizzo (art. 22, commi 6 e 7, del Codice)".

1.5 Verifica preliminare

Alla luce di quanto sopra rappresentato nel presente paragrafo, al fine di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, nonché della loro dignità nell'ambito dei sistemi informativi statistici, questa Autorità si riserva di valutare con attenzione i rischi specifici che siffatti trattamenti possono produrre, tenuto conto che duplicano e accentrano la quasi totalità delle banche dati pubbliche presso un solo soggetto e spesso non sono direttamente finalizzati ad un determinato risultato statistico.

Tale valutazione deve essere effettuata anche sulla base di elementi non rilevabili dalla documentazione in atti, da acquisire nell'ambito di specifici approfondimenti istruttori, anche di carattere ispettivo.

I predetti trattamenti automatizzati di dati personali volti anche a definire il profilo o la personalità dell'interessato - ancorché statistici e non finalizzati ad una ricaduta amministrativa (vietata ai sensi degli art. 14 e 105 del Codice) - richiedono, infatti, l'introduzione di uno specifico quadro di regole a tutela degli interessati (ulteriori rispetto a quanto allo stato previsto dall'Istat). Ciò, al fine di assicurare la correttezza e la liceità del trattamento posto in essere e di individuare, in applicazione del Codice, idonee garanzie in relazione alla natura e alla qualità dei dati, alle modalità del trattamento e agli effetti che può determinare sugli interessati, nonché alle misure di sicurezza.

Considerati i predetti rischi, pertanto, si ritiene necessario che i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dei sistemi informativi statistici siano sottoposti ad una verifica preliminare del Garante per individuare adeguate garanzie volte ad assicurare l'applicazione dei principi in materia di protezione dei dati personali attraverso idonee misure ed accorgimenti (art. 17 del Codice).

Nell'occasione dell'espressione del presente parere, quindi, si ritiene che l'Istat debba sottoporre ad una verifica preliminare di questa Autorità ai sensi dell'art. 17 del Codice i trattamenti di dati personali previsti dall'integrazione del Sim e della Base integrata in materia di occupazione ai sensi del nuovi prospetti contenuti nel Psn in esame, rispettivamente, *IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici* e *IST-02264 Base integrata di microdati statistici per l'analisi dell'occupazione e dal prospetto*, nonché dal prospetto *IST-02667 Sistema informativo sulla violenza e sulla tratta*. Tali trattamenti potranno essere avviati solo all'esito dell'apposita verifica preliminare.

2. Lavori connessi alla realizzazione del censimento permanente

Con il Psn in esame è previsto che il Sim divenga lo strumento fondamentale per la realizzazione del censimento permanente.

Secondo quanto evidenziato nelle Linee strategiche dell'Istat sopra citate, infatti, il Sim, grazie all'utilizzo di dati elementari direttamente identificativi, è in grado di fornire "segnali amministrativi circa la presenza sul territorio di individui, dando supporto alla stima aggregata della potenziale sovra/sottocopertura delle anagrafi a livello locale" e "individuando ex ante informazioni a supporto dell'indagine di campo per il conteggio della popolazione". L'Istat, inoltre, attraverso la profilazione, intenderebbe classificare ciascun cittadino in relazione alla "probabilità di presenzal/assenza di singoli individui e relative famiglie in un dato ambito territoriale" con il fine di comunicare alle competenti amministrazioni comunali i dati individuali degli stessi per la successiva revisione delle anagrafi. Ciò, segnalando ai comuni, anche avvalendosi dell'ANNCSU, "le persone che non presentano alcun legame con il territorio di competenza e quindi da candidare alla cancellazione dalla anagrafe e le persone che viceversa, anche se non sono iscritte nell'anagrafe del Comune, presentano legami con il territorio di competenza e sono quindi da candidare all'iscrizione".

In tale quadro, oltre a quanto sopra rilevato in relazione alla necessaria verifica preliminare sul Sim, occorre ribadire quanto già evidenziato dal Garante nel parere del 15 ottobre 2015 sullo schema di d.P.C.M. in materia di ANNCSU e censimento permanente e condiviso dai rappresentanti dell'Istat e della Presidenza del Consiglio nell'ambito degli appositi incontri preliminari, in conformità a quanto stabilito dall'art. 105 del Codice che dà attuazione ai principi internazionali e comunitari al riguardo.

In particolare, nel predetto parere l'Autorità ha sottolineato che "i dati personali trattati nell'ambito del nuovo censimento con cadenza annuale, realizzato secondo modalità ancora in corso di definizione, ma del tutto diverse da quelle in uso nei precedenti censimenti generali della popolazione e che si caratterizzerà per l'utilizzo combinato di fonti amministrative e indagini campionarie, non potranno, invece, essere utilizzati per la finalità di revisione di basi dati amministrative, quale l'anagrafe della popolazione residente, comportando rilevanti conseguenze sui diritti e sulla vita privata degli interessati" Infatti, "se i dati raccolti per scopi di altra natura possono sempre essere trattati per finalità statistiche, al contrario, i dati trattati per scopi statistici non possono essere utilizzati per altre finalità, né comportare ricadute personalizzate sugli interessati. Le precedenti modalità di revisione delle anagrafi post-censuarie previste nel regolamento

anagrafico (d.p.r. 223/1989) e la cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità in occasione di censimento risultavano, infatti, compatibili con l'ordinamento vigente in quanto il cittadino era direttamente coinvolto nella raccolta dei dati (raccolta presso l'interessato, che doveva compilare il modello censuario - anche on line - entro un termine prestabilito) che, come correttamente specificato nelle informative predisposte dall'Istat, avveniva presso l'interessato già ab initio per due diverse finalità (amministrativa e statistica)".

La grave criticità rilevata, concernente l'utilizzo a fini amministrativi di dati trattati per finalità statistiche, risulta riferibile sia alla vigilanza dell'Istituto sulla qualità della tenuta dei registri anagrafici, che alla correzione dell'anagrafe da parte dei comuni (come indicato nelle Linee strategiche Istat citate e, ad esempio, nel campo obiettivo del lavoro statistico *IST-02611 Sfruttamento dei dati individuali di stock e di flusso relativi alle anagrafi*), attività riconducibile a finalità amministrative non di competenza dell'Istituto nazionale di statistica o di altri soggetti Sistan.

Pertanto, si ritiene comunque opportuno ribadire in sede di espressione del presente parere che i lavori contenuti nel Psn in esame relativi al nuovo censimento permanente devono essere effettuati in conformità a quanto stabilito dall'art. 105 del Codice che dà attuazione ai principi internazionali e comunitari al riguardo.

3. *IST-02645 Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio*

L'obiettivo dello studio progettuale in esame (*IST-02645*) si colloca nell'ambito del più ampio Progetto Archimede (Progetto Archivio Integrato di Microdati Economici e Demografici Progettazione) che realizza basi di microdati integrati desunti da alcune fonti amministrative gestite nel Sim e nel *repository IST-02264 Base integrata di microdati statistici per l'analisi dell'occupazione* (descritta nel paragrafo 1.4).

Il Progetto Archimede è finalizzato allo studio di specifici fenomeni di interesse socio economico, quali: popolazione insistente e mobilità sul territorio; precarietà familiare; lavoro precario, percorsi di istruzione, formazione e inserimento lavorativo degli individui tra i 16-29 anni; caratteristiche strutturali delle città con atenei, e le caratteristiche socio-economiche degli universitari.

Lo studio, invece, costituisce una sperimentazione a supporto della Protezione civile per aggiornare e migliorare le mappe di rischio relative all'intero territorio nazionale e gli scenari per la valutazione della popolazione esposta, nelle diverse condizioni di rischio specifico anche in diversi momenti dell'anno. Ciò, valutando l'utilizzabilità delle informazioni desunte dal nuovo lavoro statistico, inserito nel Psn in esame, *IST-02661 Popolazioni che usano un territorio e loro mobilità* per le stime di popolazioni in specifici ambiti territoriali a rischio sismico, vulcanico e idrogeologico e dal lavoro *IST-02589 Uso a fini statistici dei Big Data* per migliorare qualitativamente e quantitativamente le stime delle popolazioni di interesse.

lm

Nell'ambito dell'istruttoria è emerso che l'utilizzo delle sole fonti censuarie e amministrative in specifici ambiti territoriali a rischio sismico, vulcanico e idrogeologico, presenta, infatti, ad avviso dell'Istat limiti inerenti, in particolare, alla pertinenza, poiché i primi si riferiscono alla sola popolazione residente, e all'impossibilità di determinare la "frequenza" con cui un individuo usa un determinato territorio e la relativa mobilità. L'Istat a tal fine intenderebbe utilizzare i c.d. *Call Detail Record* (di seguito cdr), un sottoinsieme di informazioni che si generano durante un generico evento di chiamata da telefonia mobile, registrato dai vari gestori telefonici nei propri server per ciascuna utenza.

Attualmente, secondo quanto dichiarato da parte dell'Istat, la metodologia necessaria a superare tali limiti è ancora in fase di studio e non è stata quindi specificata nel prospetto informativo del Psn.

Al riguardo, tenuto conto delle rilevanti criticità che un siffatto trattamento può comportare in termini di protezione dei dati personali, si ribadisce quanto già rappresentato dall'Autorità nel punto 1.c. del citato parere sul Psn – Aggiornamento 2015-2016 (del 18 settembre 2014, doc. *web* 3458502) in relazione al lavoro *IST-02589 Uso a fini statistici dei Big Data*. Ciò, sia con riferimento al trattamento dei dati di traffico relativi alla telefonia mobile (cdr), ancorché raccolti in forma anonima presso il gestore telefonico, che ai connessi rischi di reidentificazione degli interessati, soprattutto in caso di eventuali confronti con set di microdati dell'Istituto.

Ferme restando le criticità illustrate nel punto 1 del presente parere in ordine ai sistemi informativi e ai *repository* (quali quelli che si vorrebbero utilizzare nell'ambito del Progetto Archimede), occorre, pertanto, che l'Istat sottoponga preventivamente al Garante la metodologia da adottare in tale studio al fine di integrare opportunamente il prospetto identificativo *IST-02645* per l'acquisizione del relativo parere.

4. Ulteriori criticità

4.1 Microdati

Nel Psn in esame è prevista la possibilità che vengano rilasciati microdati a soggetti Sistan e venga consentito l'accesso agli stessi da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati.

Il rilascio dei microdati è disciplinato dal codice di deontologia e, caso per caso, dal Psn nel quale devono essere individuati, in particolare, i tipi di dati sensibili e giudiziari, oggetto di comunicazione, anche nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati.

Al riguardo, occorre che venga prestata la massima cautela nel rilascio degli stessi, soprattutto nella valutazione del rischio di identificazione in relazione a dati sensibili e giudiziari, in particolare con riferimento a lavori che comportano il trattamento di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale suscettibili di incidere sulla sfera più intima della persona (cfr. *IST-00089 Interruzione volontaria gravidanza* e *IST-00088 Aborto spontaneo*).

In tale quadro si richiama, inoltre, anche in questa sede quanto già rilevato nell'ambito dell'apposito tavolo tecnico avviato con l'Istat in materia di diffusione e scambio di

microdati raccolti in ambito Sistan circa il necessario quadro di garanzie da introdurre per tali trattamenti di dati. In particolare, conformemente a quanto previsto sul punto dal Regolamento (UE) n. 557/2013/UE della Commissione del 17 giugno 2013 relativo all'accesso a dati riservati destinati a fini scientifici, è stata evidenziata in tale contesto la necessità che:

- sussistano specifici requisiti per l'ente di ricerca di appartenenza dei ricercatori e per il progetto di ricerca per le cui finalità vengono richiesti i dati;

- i file di dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, siano predisposti dal soggetto Sistan che ne concede l'accesso, tenendo conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione;

- siano vietati trattamenti diversi da quelli esplicitamente previsti dal progetto di ricerca, la conservazione i dati elementari oltre i termini di durata dello stesso, la comunicazione ulteriore dei dati a terzi, nonché la diffusione;

- le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali che consentono l'accesso ai dati assicurino che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con gli interessati e, comunque, secondo modalità che rendano questi non identificabili anche indirettamente.

4.2 Tipologie di dati raccolti.

Con riferimento al lavoro *IST-02660 Metodologia e organizzazione della rilevazione della popolazione residente in altro tipo di alloggio all'interno di campi autorizzati e tollerati*, si rileva che l'Istat ha dichiarato che tale rilevazione prevede il trattamento di dati sensibili idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica degli interessati, poiché il "questionario non contempla quesiti diretti sull'origine etnica ma da una lettura complessiva delle risposte potrebbero emergere dati idonei a rivelare l'origine etnica". Da quanto emerso nel corso dell'istruttoria, l'Istituto non ha ancora completato la predisposizione del predetto questionario.

Pertanto, al fine di assicurare idonee garanzie agli interessati al riguardo, con particolare riferimento all'informativa e alla volontarietà di adesione alla ricerca, si ritiene necessario che l'Istituto trasmetta al Garante per le necessarie valutazioni di competenza copia dell'informativa e del questionario prima dell'avvio della rilevazione.

Parimenti, occorre che l'Istat trasmetta al Garante copia dell'informativa e del questionario relativo ai lavori *IST-02670 Indagine sulla immagine sociale della violenza* e *IST-02672 Studio metodologico per stima della prevalenza dell'uso di droghe* anche per verificare le garanzie da approntare a tutela, in particolare, dei minori d'età oggetto di rilevazione. Ciò, anche al fine di valutare la necessità di integrare i relativi prospetti identificativi per l'eventuale acquisizione di un nuovo parere.

Si ribadisce, inoltre, quanto già evidenziato nel citato parere sull'Aggiornamento del Psn 2015-2016, in relazione alle integrazioni al prospetto *IST-01961 Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale* (attuative anche della "Convenzione per la progettazione di un sistema informativo pilota per il monitoraggio dell'inclusione sociale delle popolazioni rom, sinti e

caminanti") in relazione al quale l'Istat -per il trattamento di dati personali, anche sensibili (origine razziale ed etnica, stato di salute) provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti rientranti nel Sistan- non è, tuttora, in grado di specificare quali siano gli enti pubblici ovvero le associazioni presso i quali i dati personali andrebbero raccolti; le modalità di raccolta dei dati e la volontarietà dell'adesione alla ricerca da parte degli interessati.

4.3 Nomenclatura dati anonimi e persone giuridiche

Si prende atto della nuova nomenclatura utilizzata dall'Istat nelle schede informative per descrivere le fonti utilizzate "Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni" (es. *IST-01002 Delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria*, *IST-02668 Indagine sui centri anti violenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta*).

Al riguardo, si rileva che per maggiore chiarezza informativa, anche al fine di consentire a questa Autorità di verificare la tipologia di informazioni effettivamente trattate, dal prossimo Psn tali fonti debbano essere raggruppate specificando se siano costituite da dati anonimi o aggregati o siano riferite a persone giuridiche. Ciò, tenuto conto che, allo stato, per alcuni lavori tale distinzione non risulta agevolmente comprensibile, non consentendo così di valutare il complessivo trattamento di dati personali oggetto del lavoro statistico, visto anche che grazie alle nuove tecnologie e alle nuove tecniche di analisi, elaborazione e interconnessione dei dati risulta possibile reidentificare un interessato anche attraverso informazioni apparentemente anonime (cfr., in particolare, *IST- 02645 Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio*).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g), del Codice e dell'art. 4-bis Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice, esprime parere favorevole sullo schema del Programma statistico nazionale 2014-2016, Aggiornamento 2016, a condizione che:

1. i trattamenti di dati personali previsti dall'integrazione del Sim e della Base integrata in materia di occupazione ai sensi del nuovi prospetti contenuti nel Psn in esame, rispettivamente, *IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici* e *IST-02264 Base integrata di microdati statistici per l'analisi dell'occupazione* e dal prospetto, nonché dal prospetto *IST-02667 Sistema informativo sulla violenza e sulla tratta*, potranno essere avviati solo a conclusione dell'apposita verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice (paragrafo 1.5);

2. l'Istat sottoponga preventivamente al Garante la metodologia da adottare nello studio *IST-02645 Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio*, per l'acquisizione del parere (paragrafo 3);
3. venga prestata la massima cautela nella valutazione del rischio di identificazione nel rilascio dei microdati, con particolare riferimento a lavori che comportano il trattamento di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale suscettibili di incidere sulla sfera più intima della persona (paragrafo 4.1);
4. l'Istat trasmetta al Garante l'informativa e il questionario relativi ai lavori *IST-02660 Metodologia e organizzazione della rilevazione della popolazione residente in altro tipo di alloggio all'interno di campi autorizzati e tollerati*, *IST-02670 Indagine sulla immagine sociale della violenza* e *IST-02672 Studio metodologico per stima della prevalenza dell'uso di droghe prima dell'avvio del trattamento* (paragrafo 4.2).

Roma, 29 ottobre 2015

IL PRESIDENTE



IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

